

7. COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2000, n. 10

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della Regione Toscana 7 febbraio 2000, n. 5

Capo I

OGGETTO, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

2. Le disposizioni della presente legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/97, con deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999, nonché al Regolamento adottato dall'Autorità, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

Art. 2.

Natura

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato "Corecom" è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/97.

Art. 3.

Composizione

1. Il Corecom è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati.

2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due.

3. I componenti del Corecom sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

4. Nel corso della prima seduta il Comitato elegge il Vicepresidente. All'elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del Corecom.

6. Al rinnovo del Corecom si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del Corecom, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del man-

dato del Comitato. Al componente che subentri quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3.

Art. 4. *Incompatibilità*

1. I componenti del Corecom sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; Presidente della Provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti sopra indicati; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

Art. 5. *Decadenza*

1. I componenti del Corecom decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 4 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

3. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione sia d'ufficio, sia su segnalazione del Presidente del Corecom; quest'ultimo è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Corecom e all'Autorità.

7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Corecom.

Art. 6. *Dimissioni*

1. Le dimissioni dei componenti il Corecom sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

Art. 7.

Funzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente del Corecom:

- a) rappresenta il Comitato;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;
- c) cura i rapporti periodici con gli organi della Regione e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 8.

Regolamento interno

1. Entro un mese dall'insediamento, il Corecom, con regolamento interno definisce il proprio funzionamento nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

Art. 9.

Indennità e rimborsi

1. Al Presidente e ai componenti del Corecom è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

2. Ai componenti del Corecom che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

3. Ai componenti del Corecom che per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

Capo II

FUNZIONI DEL CORECOM

Art. 10.

Funzioni

1. Il Corecom è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 249/97.

Art. 11.

Funzioni proprie

1. Il Corecom svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale.

In particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/97;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, presentando rapporti periodici;

5) su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;

10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa toscana, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

b) funzioni gestionali:

1) cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale istituito ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 62.

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, insieme con l'ARPAT e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

Art. 12.

Funzioni delegate

1. Il Corecom svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare, con riferimento alla legge n. 249/97, possono essere delegate al Corecom le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 2;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6;

9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8;

10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12;

11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10.

Art. 13.

Conferimento della delega

1. Le funzioni di cui al precedente articolo 12, commi 1 e 2, sono delegate al Corecom mediante la stipula delle convenzioni previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del Corecom, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.

Art. 14.

Esercizio della delega

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Corecom nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità.

2. Nell'esercizio della delega il Corecom può avvalersi degli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui, all'articolo 3, comma 2, del regolamento indicato al precedente articolo 1, comma 2, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 *bis*, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con legge 29 marzo 1999, n. 78.

Art. 15.

Programmazione dell'attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom presenta agli organi della Regione, per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom presenta agli organi della Regione per la relativa approvazione ed all'Autorità, per la parte concernente le funzioni da essa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.

3. Il Corecom rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione di cui ai commi 1 e 2.

Capo III

NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO

Art. 16.

Struttura organizzativa

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifica all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale" e successive modificazioni.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1, è determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.

Art. 17.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla elezione dei membri del Corecom.

2. Nelle more dell'elezione del Corecom, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Corerat, ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e si corrispondono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1991, n. 57.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, la struttura operativa del Corecom è costituita dal personale, attualmente in servizio, assegnato al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Corerat), eventualmente integrato dal personale del Ministero delle comunicazioni e dell'Ente poste italiane trasferito ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/97 e potendosi avvalere di detto personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 *bis* del citato decreto legge n. 15/1999, convertito con legge n. 78/1999.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il Corecom dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti dello stanziamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, iscritto sul capitolo del bilancio relativo a tale anno, corrispondente al capitolo 930 del bilancio di previsione 1999.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Corecom dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte nel bilancio regionale.

Art. 19.

Abrogazione

1. La legge regionale 2 dicembre 1991, n. 57 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo), e successive modificazioni, è abrogata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° febbraio 2000

Il Presidente
VANNINO CHITI

LEGGE REGIONALE del 27 marzo 2000, n. 20

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della regione Basilicata 4 aprile 2000, n. 22

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Regione Basilicata, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.

Natura

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quale organo regionale, svolge le funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia, della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

2. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui ai successivi articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3.

Composizione e durata in carica

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato il Consiglio procede con voto segreto all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e comunque non oltre la legislatura e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

6. Nel caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 5 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile.

Art. 4.

Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale e provinciale, consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopraggiungere di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.

Decadenza

1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione della causa di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.

Rinvio

1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si debbano sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si applica il metodo del voto limitato.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale vigente in materia di nomine.

Art. 8.

Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 9.

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 10.

Regolamento interno

1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì all'unanimità un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 11.

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità pari al 20% dell'indennità di carica lorda del consigliere regionale.

2. Ai componenti del comitato spetta un'indennità pari al 10% dell'indennità di carica lorda del consigliere regionale.

3. Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Vicepresidente spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

4. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

5. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 12.

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16; si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n.78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 13.

Funzioni proprie

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:

a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale (e delle province autonome) al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

b) le altre funzioni conferite al Comitato, dalla normativa nazionale, regionale (e delle province autonome), e da provvedimenti dell'Autorità.

2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

Gli organi regionali:

a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del comma 2, dal Comitato;

b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

3. Il Comitato inoltre esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

Art. 14.

Funzioni delegate

1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territoriale nazionale dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Corecom" inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 853/1973, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, dal Comitato.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 15.

Programmazione delle attività del Comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

2. L'Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16.

Dotazione organica

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia, rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Corerat) di cui alla legge regionale n. 11/1991.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 17.

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume le funzioni di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Corerat.

Art. 19.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso si fa fronte con gli appositi stanziamenti già previsti nel bilancio autonomo del Consiglio Regionale al cap. 6 articolo 1, che assume la nuova denominazione "Comitato Regionale per le Comunicazioni".

Art. 20.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 11/1991 recante norme in materia di Corerat.

Art. 21.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula finale:

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 2000

Il Presidente
RAFFAELE DINARDO

LEGGE REGIONALE del 7 gennaio 2001, n. 1

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 10 gennaio 2001, n. 2

Capo I

OGGETTO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nonché delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 (Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), e n. 53 (Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni), del 28 aprile 1999 è istituito presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni di seguito denominato Corecom, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.

Natura

1. Il Corecom, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità" ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni.

Art. 3.

Composizione e durata in carica

1. Il Corecom è costituito da sette componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Corecom sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Corecom, il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del Corecom. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.

4. I componenti del Corecom sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del Corecom.

6. In caso che il Corecom si riduca a tre componenti, si procede al rinnovo integrale del Corecom stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Corecom si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del Corecom: